

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 25464 del 25/11/2024 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2024/26572 del 25/11/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE (IMPIANTO FOTOVOLTAICO) , DI POTENZA DI PICCO TOTALE PARI A CIRCA 11,99 MWP, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LUZZARA (RE), PROPOSTO DA SOLE PV SOLAR 2 S.R.L.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Sole PV Solar 2 S.r.l. , con sede legale nel comune di Rozzano (MI) , ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico) , di potenza di picco totale pari a circa 11,99 MWp, e relative opere di connessione alla rete elettrica"*, localizzato nel comune di Luzzara (RE), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.744996 del 9 luglio 2024) e all'ARPAE di Reggio Emilia;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Reggio Emilia che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.1284820 del 20 novembre 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.8 *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt"*;

tale soglia, secondo quanto modificato con la Legge n. 11 del 2 febbraio 2024, è stata innalzata a 12 MW per gli

impianti ricadenti in aree idonee di cui all'art. 20 del D.Lgs 199/2021. Per il progetto in esame si applica il criterio di Cumulo con altri progetti di cui al DM 30/03/2015 e alla Determinazione Num. 15158 del 21/09/2018 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna ed è sottoposto ad assoggettabilità a VIA in quanto lo stesso progetto si colloca in un ambito territoriale entro 1 km dal perimetro di un altro impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 5,00112 MWp ed è quindi prevista, per il progetto in esame, la riduzione della soglia del 50%, portandola a 6 MW;

il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza totale di picco pari a 11,98764 MWp, costituito da 16.884 moduli fotovoltaici da 710 Wp, da installarsi in via Bosa Snc, nel territorio del Comune di Luzzara (RE). L'impianto è di tipo ad inseguimento monoassiale con struttura di altezza complessiva di circa 2,41 m, realizzato su terreno classificato come agricolo della superficie complessiva di circa 21,75 ha. L'impianto di rete per la connessione prevede la realizzazione di circa 2 km di cavidotto interrato che verrà realizzato su strada pubblica comunale e che verrà allacciato alla vicina Cabina Primaria esistente;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2024.773981 del 17 luglio 2024) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2024.856113 del 7 agosto 2024;

con nota di ARPAE Reggio Emilia (acquisita al prot. reg. con PG.2024_872578 del 14 agosto 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e

negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

ARPAE SAC Reggio Emilia, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria;

durante la fase istruttoria sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d.lgs 152/06, chiarimenti e integrazioni al proponente con nota prot. pg.2024_1074275 del 26 settembre 2024;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste entro i termini con nota acquisita agli atti con pg.2024_1126751 e altri del 7 ottobre 2024;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 19 agosto 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati (dal 19 agosto 2024 - al 18 agosto 2024) non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra, acquisito da ARPAE con prot. PG/2024/0152626 del 23.08.2024;
2. AUSL, acquisito da ARPAE con pg.2024_ARPAE_165659 del 16 settembre 2024 e PG.ARPAE.2024.0191631 del 23 ottobre 2024;
3. Comune di Luzzara, acquisito dalla Regione Emilia-Romagna con pg.2024_1031866 del 20 settembre 2024 e PG.ARPAE.2024.0201165 del 7 novembre 2024;
4. Provincia di Reggio Emilia, acquisito con pg.2024_ARPAE_165367 del 13 settembre 2024 e PG.ARPAE.2024.0193517 del 25 ottobre 2024;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. pg.2024_1190226 del 21 ottobre 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere

l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

il progetto inizialmente proposto e oggetto di pubblicazione, ha subito una rimodulazione a seguito delle richieste di integrazioni e chiarimenti inoltrate dagli enti; in particolare sono state effettuate modifiche del layout progettuale, con riduzione della superficie recintata di impianto e riduzione del numero di pannelli utilizzati a seguito dell'utilizzo di pannelli con potenza maggiore, ed è stata formulata una nuova proposta di mitigazione;

il progetto consiste nella realizzazione di un impianto solare fotovoltaico al suolo all'interno del territorio comunale di Luzzara (RE), distante circa 30 km direzione Nord dal suo capoluogo di provincia, di potenza nominale pari a pari a 11,98764 MWp con occupazione di area di impianto (recintata) pari a 13,64 ha su un'area di circa 21,75 ettari, oggetto di contratto preliminare di compravendita, e relative opere di connessione alla rete esistente;

rispetto alla totalità delle aree a disposizione, il layout progettuale prevede lo scomputo delle varie fasce di rispetto stradali, dei due metanodotti SNAM interrati e dell'acquedotto anch'esso interrato; il progetto integrato ha inoltre previsto la realizzazione di un corridoio di larghezza 100 m per la creazione di una fuga prospettica verso Corte Maso - Villa Paralupi;

la localizzazione è in parte su delle aree agricole "Aa.4 - Ambiti agricoli ad alta vocazione agricola -Sub Ambito Aa4.1 privi di particolari condizioni di limiti" ai sensi dell'art. 22.1 delle Norme di P.S.C., ed in parte su aree agricole "Aa.2 - Ambiti agricoli di valore paesaggistico (Strutture insediative territoriali storiche non urbane)" ai sensi dell'art. 19 delle Norme di P.S.C. La zona d'intervento è raggiungibile dalla rete stradale pubblica esistente ed in particolare tramite la strada comunale via Bosa;

è previsto il posizionamento di 16.884 moduli bifacciali da 710 Wp ognuno che saranno installati sulle apposite strutture metalliche di sostegno ad inseguimento solare ("tracker") monoassiali, fondate su pali infissi nel terreno in grado di

esporre il piano ad un angolo di tilt pari a $+55^{\circ}$ - 55° . L'area occupata dall'impianto è recintata ed avrà una superficie di circa 13,65 ha, la superficie captante dei pannelli ammonta a circa 5,24 ha. La tecnologia bifacciale consente di sfruttare anche la radiazione luminosa riflessa dalle superfici, che incide sulla faccia posteriore del modulo, incrementando la produzione di energia elettrica fino al 20% rispetto alla tecnologia tradizionale;

i pannelli montati sui tracker avranno un'altezza minima da terra di circa 0,45 m e un'altezza massima di 2,41 m. Inoltre, viene evidenziato come tra le file di pannelli viene lasciata libera una fascia di circa 2,61 m di larghezza, considerando i pannelli in posizione orizzontale (interasse tra le fila pari a 5 m);

la produzione di energia fotovoltaica stimata è pari a circa 19.819 MWh/anno;

l'impianto sarà connesso in MT con tre elettrodotti interrati, di cui un elettrodotto di lunghezza pari a 190 m, con richiusura in entra/esci su una rete MT aerea esistente tramite un nuovo sostegno di progetto e due elettrodotti MT interrati della lunghezza di 2034 m, tali elettrodotti collegheranno la cabina di consegna associata all'impianto fotovoltaico alla Cabina Primaria "AT/MT LUZZARA";

per tale tracciato il proponente ha allegato alla documentazione il preventivo con STMG per la connessione alla rete MT di E-distribuzione;

oltre a quanto già indicato l'impianto prevede la realizzazione di 40 inverter, 6 cabine di trasformazione BT/MT, 1 cabina di consegna, la realizzazione di strade interne carrabili e un impianto di allarme e videosorveglianza;

l'area occupata dall'impianto si prevede sarà completamente recintata, con recinzione metallica a pali di sostegno infissi nel terreno, alta circa 2 m e opportunamente sollevata da terra di circa 20 cm per non ostacolare il passaggio della fauna selvatica;

a conclusione della fase di esercizio dell'impianto, seguirà la fase di dismissione e ripristino del sito alle condizioni originarie, dove le varie parti dell'impianto verranno smantellate e separate in base alle caratteristiche dei rifiuti e dei materiali da recuperare, in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi. Per la realizzazione della dismissione completa e ripristino del terreno ad uso coltivazione sono stimati circa

3 mesi di lavoro, con l'impiego di circa 5 operai e l'utilizzo di escavatori e mezzi pesanti. Le fasi previste sono:

- smontaggio moduli fotovoltaici;
- smontaggio strutture di sostegno;
- rimozione delle fondazioni;
- rimozione delle cabine inverter, trasformazione:
- estrazione cavi elettrici;
- rimozione dei tubi corrugati interrati e dei pozzetti di ispezione;
- rimozione recinzione;
- smantellamento della viabilità interna;
- ripristino del terreno vegetale;

oltre al recupero di materiali quali moduli fotovoltaici e apparecchiature elettroniche carta, alluminio, vetro, eva (copolimero di polietilene ed acetato di vinile) e plastica, si prevede la possibilità di recuperare in modo integrale le cabine monoblocchi (prefabbricati con struttura monolitica autoportante senza giunti di unione tra le pareti e tra queste ed il fondo realizzato in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa) per poterla riutilizzare in altro luogo. Le cabine elettriche verranno portate in loco e verranno posizionate su di una vasca di fondazione, senza la necessità di realizzare fondazioni in c.a. È previsto invece lo smantellamento di solette di sottofondo in cemento armato delle cabine dei sottocampi;

l'area su cui ricade l'impianto fotovoltaico rientra nelle aree idonee di cui all'art. 20 comma 8 del DL 199/2021, lettera c-ter) "esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;..."

secondo la normativa regionale, ed in particolare la DAL n.

125 del 23 Maggio 2023 avente come oggetto la "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio", viene specificato che nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del d.lgs. n.199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi, con la condizione che non siano presenti colture di pregio o colture certificate. A tal proposito sono stati presentati i piani colturali dal 2021 al 2024 dal quale emerge che in tutti i terreni, per tutte le annualità è stata coltivata erba medica da foraggio;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

emissioni in atmosfera

l'esercizio dell'impianto in progetto non è fonte di emissioni gassose; sono previste emissioni, ritenute non significative, solo dai mezzi utilizzati per effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, quindi di limitata entità ed in maniera sporadica e non continuativa;

sulla base della producibilità annua stimata, l'esercizio dell'impianto fotovoltaico potrà consentire un risparmio di circa 4.284 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) all'anno ed evitare l'immissione di circa 9.424 tonnellate di CO2 all'anno;

per la fase di cantiere la produzione e diffusione di gas inquinanti e di polveri risulta essere un fenomeno poco rilevante, sia in relazione al numero limitato di mezzi in azione che alla contenuta durata temporale delle attività; i quantitativi emessi, sono da ritenersi scarsamente significativi e paragonabili, come ordine di grandezza, a quelli che attualmente si riscontrano normalmente nell'intorno dell'area di progetto, oltre a considerare la reversibilità degli impatti;

al fine di contenere il più possibile tali emissioni sono previste alcune azioni mitigative:

- riduzione delle emissioni dai motori dei mezzi di cantiere impiegando autocarri e macchinari con caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione previsti dalla normativa vigente che vengano sottoposti ad una puntuale e minuziosa manutenzione presso officine autorizzate;

- riduzione dell'emissione di polveri trasportate mediante l'adozione di opportune tecniche di copertura dei materiali trasportati;
- riduzione del sollevamento delle polveri dai mezzi in transito ottenibile mediante: bagnatura periodica delle piste di cantiere in funzione dell'andamento stagionale con un aumento della frequenza durante la stagione estiva e in base al numero orario di mezzi circolanti sulle piste; circolazione a velocità ridotta dei mezzi di cantiere (max 20 km/h); bagnatura degli pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere; mantenimento della pulizia dei tratti viari interessati dal movimento mezzi;
- limitazione laddove possibile delle lavorazioni di scavo e di trasporto dei materiali di risulta durante le giornate particolarmente ventose;
- riutilizzo delle terre di risulta degli scavi direttamente in loco;

acque

per la pulizia dei pannelli fotovoltaici, verranno utilizzati esclusivamente acqua e prodotti non inquinanti, evitando l'uso di detergenti chimici;

la pulizia dei moduli fotovoltaici è prevista a cadenza semestrale o secondo necessità in caso di deposito di polvere sulla superficie esposta; l'operazione di pulizia sarà effettuata mediante lavaggio con acqua a bassa pressione, mediante l'utilizzo di piccoli trattori trainanti un carro serbatoio d'acqua e muniti di lancia idraulica;

per la fascia verde di mitigazione è prevista l'installazione di un impianto di irrigazione a goccia. L'approvvigionamento idrico avverrà manualmente tramite l'utilizzo di autobotti che riempiranno i serbatoi. Da questi, attraverso pompe sommerse, l'acqua verrà spinta verso la rete di distribuzione, composta da tubazioni poste in superficie ed ali gocciolanti. Questo sistema assicura un'irrigazione uniforme e controllata, minimizzando gli sprechi d'acqua e garantendo che ogni pianta riceva la giusta quantità di acqua;

al fine di garantire l'invarianza idraulica, sono stati dimensionati 4 bacini di laminazione, con un volume complessivo di 6.821 mc, da realizzare mediante il rialzamento di 6 cm della viabilità, che verrà mantenuta a verde, in terra battuta, regolando solo lo sfalcio periodico dell'erba;

la tubazione terminale dei sottobacini di laminazione scaricherà su un fossato esistente non consortile che si trova esternamente all'impianto;

con riferimento alla fase di cantiere, trattandosi di un impianto fotovoltaico, non si prevedono sostanze che possano inquinare lo stato delle acque, così come non sono previsti prelievi di acque sotterranee o superficiali. Gli eventuali sversamenti di sostanze inquinanti potrebbero originarsi accidentalmente dai mezzi impiegati in cantiere, per cui di piccola entità, per un periodo molto limitato, e delimitati all'interno dell'area di cantiere;

suolo

l'area interessata dalle opere è destinata ad uso agricolo, mentre i lavori di scavo per i cavidotti verranno effettuati lungo strada esistente;

l'impianto fotovoltaico prevede una modalità di posa dei pannelli installati su supporti metallici tipo tracker sostenuti da pali infissi nel terreno, senza quindi necessità di altre fondazioni; una volta posati i moduli, l'area sotto i pannelli resta libera e subisce un processo di rinaturalizzazione spontanea;

il terreno che si prevede di movimentare per i cavidotti interni è pari a circa 720 m³. Di questi, circa il 75 % saranno riutilizzati per il riempimento dello scavo, e la parte restante verrà distribuita sulla traccia dello scavo e livellata per raccordarsi alla morfologia del terreno;

la recinzione perimetrale verrà realizzata senza cordolo continuo di fondazione;

per l'accesso al sito non è prevista l'apertura di nuove strade, essendo utilizzabili quelle esistenti bordo terreno;

le vie perimetrali, per una lunghezza totale di circa 3,8 km, sono larghe circa 4 m e situate a ridosso della recinzione sul lato interno;

saranno costituite da terreno naturale in posto, scavato per una profondità di circa 30 cm. Il fondo scavo sarà compattato, rivestito di tessuto non-tessuto, e ricoperto di uno spessore di 20 cm di pietrame di cava, che fungerà da fondazione stabilizzata, e da 10 cm di pietrisco ghiaioso, che fungerà da superficie di calpestio e transito;

il progetto prevede la realizzazione di 6 locali tecnici, dislocati all'interno del campo. Tali locali (cabine) misurano in pianta approssimativamente 7,5 x 2,5 m, per un

totale di circa 112,50 m² di terreno occupato complessivamente dalle cabine. All'interno di esse sono alloggiate le apparecchiature di trasformazione e condizionamento dell'energia elettrica. Il terreno su cui poggierà la cabina deve essere scavato per una profondità di circa 0.5 m. Il fondo scavo viene livellato e compattato, e sul terreno livellato si poggia il basamento, in cls prefabbricato, della cabina, dotato di fori passacavi. Sul basamento viene calata, a mezzo di camion-gru, il modulo di cabina prefabbricato;

per l'installazione delle cabine si prevede di movimentare circa 225 m³ di terreno (in media circa 37,5 m³ per cabina); il terreno eccedente, al termine dell'installazione della cabina, sarà riutilizzato in loco per raccordare il terreno intorno al manufatto;

è stato presentato un piano di gestione delle terre e rocce da scavo, per volumi complessivi pari a circa 7.934 mc, che si specifica verranno tutti riutilizzati in riporto in sito; l'elaborato propone un piano di caratterizzazione e dichiara la gestione a sensi del DPR 120/2017;

rumore

dal punto di vista acustico si evidenzia che:

- l'impianto fotovoltaico non è un impianto rumoroso, le uniche fonti di rumore a regime sono le ventole di raffreddamento delle cabine di trasformazione, oltre al rumore di magnetizzazione dei trasformatori elevatori BT/MT;
- in fase di esercizio il rumore percepito all'esterno dell'impianto fotovoltaico è trascurabile, e comunque sempre entro i limiti di legge relativi alle zone acustiche presenti nell'area di progetto e limitrofe;
- in fase di cantiere, l'impatto acustico rimane sempre entro i limiti di legge relativi alle zone acustiche presenti. In ogni caso le attività rumorose, comprese quelle di cantiere, sono regolamentate dalla DGR 1197- 2020, che permette limiti superiori a quelle delle zone acustiche dell'area di progetto e limitrofe;

paesaggio

la relazione paesaggistica è incentrata, in particolare, sull'approfondimento del bene culturale architettonico dichiarato di Villa Paralupi (id.2997932 portale online MiBact) e di tutto il complesso di Villa Paralupi (Corte Maso) di cui all'art. 50 del PTCP per la sua interferenza con l'area di progetto;

in particolare, sono state analizzate le interferenze potenziali tra l'impianto fotovoltaico di progetto ed il contesto rurale allo stato di fatto, ed è stata effettuata un'analisi di intervisibilità dell'impianto nell'intorno dei 2000 m;

nello studio si afferma che l'impianto in progetto andrà ad occupare solo 5,60 ha dei complessivi 65,7 ha caratterizzanti l'intera area vincolata ai sensi dell'art. 50 del PTCP, pari all'8,5% dell'area vincolata dal predetto articolo;

il layout di progetto, rimodulato per tenere conto delle esigenze del paesaggio, ha previsto l'apertura di un corridoio visivo di circa 100 m di larghezza verso il bene di Villa Paralupi. Ai fini della mitigazione paesaggistica, è stata prevista la piantumazione di 3 specie vegetali arboree e arbustive (gelso bianco, acero campestre e ligustro), utilizzate come schermatura e mitigazione dell'impatto visivo dell'area di progetto dell'impianto fotovoltaico;

la selezione della specie arbustiva è ricaduta sul ligustro, una specie sempreverde di formazione longitudinale ed è stata scelta una varietà che non si sviluppi eccessivamente in altezza, cosicché la sua ombreggiatura non ricada sui pannelli fotovoltaici e non intacchi eccessivamente la producibilità dell'impianto. La specie arbustiva è prevista sia disposta attorno alla recinzione dell'impianto entro una distanza di 3 metri;

l'insieme delle specie arboree e arbustive è invece previsto siano disposte lungo la recinzione dell'impianto lungo la fascia visiva su "Villa Paralupi" entro una distanza massima di 6 metri dalla recinzione e seguendo secondo uno schema modulare e non formale in modo da garantire il risultato più naturalistico possibile;

ecosistemi, flora e fauna

la ZPS più vicina (IT4030020 "Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara") dista 2km a sud ovest dell'impianto di progetto;

dal punto di vista vegetazionale e floristico, l'impianto fotovoltaico verrà realizzato su terreno ad uso agricolo normale, pertanto, si evidenzia che la realizzazione dell'impianto di progetto non interferisce in alcun modo con la componente botanico-vegetazionale di pregio ed elude qualsiasi forma di impatto rilevante sulla flora in generale e sulle caratteristiche ecologico-funzionali di ecosistemi ed habitat naturali; anche l'impatto su avifauna ed insetti dovuto alla rifrazione della luce solare dei pannelli risulta

molto limitato in quanto i vetri utilizzati per la costruzione dei moduli sono prodotti con trattamenti superficiali antiriflesso e l'area di intervento non è interessata da area IBA (Important Birds Area);

le recinzioni perimetrali saranno rialzate recinzione di 20 cm per permettere il passaggio libero della fauna selvatica;

inquinamento elettromagnetico

nella relazione dedicata alla valutazione dei campi elettromagnetici si precisa che:

- per quanto riguarda il Campo Fotovoltaico, formato dall'insieme delle Stringhe di Moduli Fotovoltaici, dalle String Box e dai rispettivi Cavi Elettrici, in virtù del funzionamento in corrente continua e delle norme di esecuzione delle opere e del fatto che le dorsali principali di trasporto dell'energia sono distanti dai confini dell'impianto, si esclude il superamento dei limiti di riferimento dei valori di campo Elettro Magnetico;
- gli inverter sono installati nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità elettromagnetica, al fine di evitare interferenze con altre apparecchiature e con la rete elettrica, pertanto, si esclude il superamento dei limiti di riferimento dei valori di campo Elettro-Magnetico associato;
- le cabine utente (cabine di trasformazione) del produttore si trovano all'interno dell'area dell'impianto, la più vicina al confine è posizionata ad una distanza \geq di 5,5 metri, per cui la DPA associata rimane interamente all'interno dell'area dell'impianto;
- la cabina di consegna del distributore invece si trova al di fuori dell'area dell'impianto, ma all'interno dell'area particellare del produttore, ma ad una distanza dal confine stradale di 30 metri, per cui la relativa DPA non sconfina su area pubblica;
- la linea MT che attraversa l'impianto fino ad arrivare nel punto di connessione, è posta ad una profondità di 1,2 metri sotto il piano di calpestio ed utilizzando un cavo di tipo elicordato; ai sensi del DM 29 Maggio 2008, questo tipo di cavo è da escludere dal calcolo delle fasce di rispetto e quindi dalle DPA;

traffico e viabilità

in fase di esercizio il traffico è limitato ai mezzi necessari per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria, quindi praticamente irrilevanti, mentre, in fase di

costruzione e dismissione, non si prevede un aumento significativo del traffico ad oggi già esistente;

energia

facendo riferimento alla stima di 19.819 MWh/anno di energia elettrica prodotta dall'impianto (riferimento al primo anno di produzione), sono state stimate emissioni evitate pari a circa 9.731,55 tonnellate/anno di CO₂;

inquinamento luminoso e impianto videosorveglianza

il campo fotovoltaico non sarà dotato di impianto di illuminazione; è invece previsto un sistema antintrusione con telecamere poste su pali alti circa 3m e posti ad una distanza di circa 30 m tra loro con possibilità di controllo tramite internet;

produzione di rifiuti

non è prevista produzione di rifiuti durante la fase di esercizio;

per la fase di cantiere è prevista la produzione di rifiuti tipici dell'attività di costruzione dell'impianto: imballaggi, scarti/residui materiali elettrici, etc., per i quali sono comunque previste quantità non rilevanti;

la Società proponente vigilerà sulla corretta applicazione delle norme in riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti sia in fase di costruzione che in fase di gestione;

proposta di monitoraggio

la Società prevede di effettuare un monitoraggio biologico del suolo per le aree oggetto di intervento, secondo l'Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS);

cumulo con altri progetti

si evidenzia la presenza, entro l'area territoriale di 1 km, di un impianto fotovoltaico in direzione ovest ricadente nel territorio del Comune di Luzzara (RE), di potenza nominale pari a 5,00112 MWp, autorizzato con PAS rilasciata dal SUAP Bassa Reggiana in data 12/08/2023;

dall'analisi delle componenti ambientali, il proponente non rileva siano attesi effetti cumulativi significativi, come sintetizzato di seguito:

- atmosfera: si evidenzia l'assenza di emissioni derivanti dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico, la trascurabilità degli effetti dei mezzi di cantiere e l'effetto positivo in termini di emissioni climalteranti e inquinanti derivanti dalla produzione di energia rinnovabile;

- microclima locale: non si ritiene vi siano impatti cumulativi, in considerazione della distanza tra impianti;
- rumore: le analisi previsionali hanno già considerato nello stato di fatto gli interventi già presenti sul territorio e non si rilevano effetti cumulativi negativi;
- acque: si stimano consumi cumulativi per il lavaggio dei pannelli pari a 200 mc/anno, ritenuti complessivamente trascurabili come impatto; si fini dell'invarianza idraulica il progetto in esame ha previsto bacini di laminazione tali da evitare aggravii dei deflussi, non si prevedono effetti cumulativi tra i due impianti;
- suolo: si evidenzia come il progetto preveda supporti dei moduli direttamente infissi nel terreno senza fondazioni o basamenti in calcestruzzo e prevedendo la realizzazione di strade di servizio non asfaltate, ai fini di mantenere la permeabilità dei terreni e garantire il ripristino a fine vita, non sono attesi effetti cumulativi negativi;
- flora fauna ed ecosistemi: non sono previsti effetti cumulativi negativi in considerazione dell'utilizzo di pannelli opachi antiabbagliamento, passaggi per la piccola fauna sotto la recinzione, presenza di mitigazioni verdi che costituiscono rifugio;
- inquinamento luminoso: non è previsto impianto di illuminazione;
- benessere dell'uomo e inquinamento elettromagnetico, non si rilevano effetti cumulativi significativi considerato che gli impatti dell'impianto si esauriscono all'interno del perimetro dell'impianto stesso e rispettano i requisiti fissati dalla normativa vigente;
- rifiuti: ci si attendono limitati quantitativi, smaltiti/ avviati a recupero secondo normativa vigente;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate:

conformità urbanistica e territoriale

il comune di Luzzara nella nota trasmessa con Prot 07/11/2024.1240733, ha dichiarato di avere verificato la destinazione urbanistica dei terreni interessati dall'impianto, in riferimento agli strumenti urbanistici comunali (PSC DCCn. 34/2009, RUE DCC 72/2011 e successive varianti): le aree interessate dal progetto appartengono ad

Ambiti e zone Agricole "Aa.4 Ambiti Agricoli ad alta vocazione agricola - Sub Ambito Aa4.1 privi di particolari condizioni di limiti" Titolo 3° - Art.22.1 delle Norme di P.S.C.; Ambiti rurali di valore naturale e ambientale "Sub Ambito Aa 1.3: Zone di Tutela (zona d'acqua) e fasce di rispetto dei principali canali" - Titolo 3 Art. 18 comma 5 di PSC e "Aa.2 Ambiti agricoli di valore paesaggistico (Strutture insediative territoriali storiche non urbane)" - Titolo 3° - Art. 19 delle Norme di P.S.C;

ha inoltre evidenziato come ai sensi del PTCP l'area interessata ricade in "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" regolati dall'art. 6 "Il territorio rurale" delle Norme Attuative; - "Strutture insediative storiche non urbane" regolate dall' art.50 "Strutture insediative storiche e strutture insediative territoriali storiche non urbane (ex art.17bis e 19)" delle Norme Attuative e " Viabilità storica" regolata dall'art.51 (ex art.20) delle Norme Attuative;

il Comune fa presente che su una parte dell'area insiste una tutela storica - paesaggistica disciplinata dal PSC e RUE sulla quale vi è una struttura territoriale storica non urbana denominata "Corte Maso - Villa Paralupi" e che la stessa è dichiarata bene di interesse storico - artistico ai sensi degli art. 10 comma 1 e art.12 del Dgls 42/2004; per tali strutture territoriali il PTCP all'art. 50 consente trasformazioni che non ne alterino i tratti essenziali strutturanti e per esse incentiva la realizzazione di opere di mitigazione nei confronti di opere di disturbo;

il Comune ha inoltre evidenziato che i segni della tessitura territoriale visibili dalle cartografie storiche sono ancora oggi parzialmente individuabili e riconoscibili sul territorio stesso secondo fasce longitudinali con orientamento nord-est sud-ovest e fasce trasversali con orientamento nord-ovest sud-est, e che la proposta progettuale, modificata a seguito delle richieste di integrazioni, prevede all'interno del parco fotovoltaico un corridoio visivo inclinato verso Villa Paralupi con orientamento nord-sud, nonché nel progetto è prevista una mitigazione dell'impianto mediante un importante filare arboreo arbustivo che verrebbe mantenuto dopo la dismissione dello stesso;

il comune di Luzzara ha quindi valutato che la mitigazione così come da proposta progettuale presentata creerebbe un nuovo elemento territoriale incongruo rispetto alla tessitura territoriale esistente per collocazione e orientamento;viene inoltre verificato che non risulta approfondita la presenza

di coltivazioni certificate come da DGR 693 del 22/04/2024 recante "Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola"; pertanto, richiamata la Deliberazione Assembleare Progr. N. 125 del 23 Maggio 2023, la quale precisa come "nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale"; ne consegue che, rilevando che la documentazione presentata risulta essere non completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, in accordo con quanto riportato dal comune di Luzzara:

- ai fini del rilascio successivo di parere di conformità urbanistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico), sarà necessario verificare con maggior dettaglio la presenza di coltivazioni certificate come da DGR 693 del 22/04/2024 recante "Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola";
- per la porzione di terreno identificata catastalmente al Foglio 28 mappali 32, 35 e 23 (parte), che risulta avere la destinazione urbanistica "Aa.2 Ambiti agricoli di valore paesaggistico (Strutture insediative territoriali storiche non urbane)", dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nel ritenuto;

la Provincia di Reggio Emilia, nel proprio parere con prot. PG.arpae.2024/0193517 del 25/10/24, ha rilevato che, ai sensi del PTCP, l'area occupata dall'impianto ricade in:

- ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. 6 NA);
- Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. 50 NA);

inoltre ha evidenziato che l'area individuata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, pur ricadendo nelle aree agricole considerate idonee ope legis ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett.c) ter del D.lgs. 199/2021, interessa un ambito di sensibilità ambientale per la presenza, su parte dell'area, di una tutela storico-paesaggistica prevista dall'art. 50 delle norme di PTCP,

recepita e disciplinata dal PSC e dal RUE, qualificata come struttura insediativa territoriale storica non urbana "Corte Maso-Villa Paralupi", così come già evidenziato anche dal Comune di Luzzara; tali insediamenti oltre a configurarsi come contesti di particolare valore paesaggistico ambientale, costituiscono le principali strutture insediative storiche alla scala provinciale e sono formati da sistemi storico paesaggistici che conservano sia elementi ancora oggi riconoscibili della organizzazione storica del territorio sia aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso;

il complesso di villa Paralupi è dichiarato altresì bene di interesse storico-artistico ai sensi degli art. 10, comma 1, e 12 del Dlgs 42/2004 il cui decreto ne riconosce il valore quale "importante struttura curtense per la notevole ampiezza e i numerosi servizi di cui era dotata che testimoniano la scelta del signore emiliano-padano di unire la residenza alle attività di coltivazione e sfruttamento di vasti territori", ne cita il valore storico quale residenza dei Gonzaga e lo annovera quale set principale del film "Novecento" di Bertolucci; per tali strutture territoriali l'art. 50 del PTCP consente trasformazioni che non ne alterino i tratti essenziali strutturanti;

con riguardo ai caratteri connotativi del luogo gli approfondimenti condotti in fase di progetto con l'aiuto delle cartografie storiche e delle ortofoto evidenziano una tessitura territoriale secondo fasce longitudinali con orientamento nord-est sud-ovest e fasce trasversali con orientamento nord-ovest sud-est, i cui segni territoriali stanno progressivamente scomparendo ma conservano ancora una riconoscibilità;

così come evidenziato dal Comune, anche la Provincia afferma che la proposta mitigativa (creazione di un corridoio visivo dell'ampiezza di 100 m e orientamento nord sud da via Bosa verso villa Paralupi), pur apprezzabile nell'intento, comporterebbe la creazione di un nuovo elemento territoriale ordinatore incongruo, per collocazione e orientamento, con il contesto e pertanto, apportando alcune modifiche alla conformazione morfologica del campo fotovoltaico, di seguito specificate, è possibile conseguire una maggiore coerenza al contesto e ai valori tutelati; anch'essa quindi propone un'area di rispetto dal perimetro di villa Paralupi traslando verso nord i moduli fotovoltaici che insistono lungo via Maso fino alla carrareccia. La mitigazione con carattere permanente, secondo lo schema tipo 2 proposto, potrà essere

prevista lungo il perimetro est dell'area occupata dall'impianto o, in alternativa, lungo il tracciato della carraia che delimita il perimetro ovest dell'area tutelata dal PTCP e che collegava l'insediamento rurale Le Berne con strada Maso;

visto quanto espresso dal Comune di Luzzara e della Provincia di Reggio Emilia, al fine di tutelare i beni paesaggistici del territorio, si concorda che il layout dell'impianto, a parità di potenza installata, dovrà essere rimodulato sempre all'interno del perimetro dell'area in disponibilità così come indicata negli elaborati, massimizzando la fascia libera dai pannelli verso la Villa Paralupi;

in sede di istruttoria si è, inoltre, verificato che rispetto alla normativa statale e regionale sovraordinata, l'area in oggetto rientra in un'area definita idonea di cui all'art. 20, comma 8, lettera c-ter, punto 1) del D.Lgs 199/2021;

inoltre, l'impianto fotovoltaico proposto, costituito da moduli fotovoltaici a terra, è ammissibile ai sensi del D.Lgs 199/2021 in quanto la domanda di autorizzazione (PAS) è stata inoltrata il 24/04/2024, data precedente all'entrata in vigore del Decreto Agricoltura DL 63/2024 convertito in legge con la L n. 101/2024;

si precisa tuttavia che per tale casistica la Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 125/2023 ha indicato al punto 2.2 che gli impianti possano interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi; viene anche indicato che nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale;

con riferimento a tale condizione, si prende atto di quanto presentato dal proponente con la documentazione integrativa, in particolare i piani colturali per le aree oggetto di intervento dal 2021 ad oggi. Si rileva che, stante la tipologia di coltivazione corrispondente a erba medica da foraggio, e rientrando l'area nella zona di produzione di Parmigiano Reggiano, si prospetta la possibilità che tale coltivazione rientri nelle produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali), ai sensi dei regg. (UE)848/2018, (UE)1151/2012, (UE)1308/2013;

si ritiene pertanto necessario che, al fine

dell'autorizzazione del progetto come proposto (fotovoltaico a terra), debba essere verificata la piena compatibilità rispetto alle norme localizzative vigenti, con particolare riferimento alla DAL 125/2023 ed adempiendo pertanto a quanto indicato nella recente DGR n. 963 del 22/04/2024 "Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola", inoltrando la richiesta alla competente Area Agricoltura Sostenibile, Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni della Regione Emilia Romagna;

emissioni e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

non sono previsti effetti negativi significativi, sono altresì attesi effetti positivi derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e quindi di emissioni in atmosfera evitate rispetto ad una produzione convenzionale, per inquinanti quali NOx, SOx, PM10 e per le emissioni climalteranti di CO2;

analoghe considerazioni sono valide anche in termini di produzione di energia elettrica, evidenziando come la produzione di energia da fonti rinnovabili comporterà un risparmio di consumi di energia in termini di energia primaria;

terre e rocce da scavo, suolo

si valuta positivamente il sistema di fondazione a pali infissi nel terreno sia dell'impianto che della recinzione, che consentirà una più agevole rimozione in fase di dismissione e minor interferenza con il suolo;

si prende atto di quanto dichiarato nel documento "16 Sezione 6-6.5 - Piano di Utilizzo Terra e rocce da scavo rev.3" in riferimento alla gestione dei materiali di scavo per i quali si prevede il totale reimpiego nel sito di produzione e che dovrà seguire le indicazioni contenute nel DPR 120/2017 art. 24 (fermo restando la non contaminazione verificata ai sensi dell'allegato 4); si prende inoltre atto del chiarimento sul deposito intermedio delle terre e rocce da scavo che sarà allestito nella stessa area di cantiere per un periodo di tempo non superiore all'anno;

si precisa che la gestione di eventuali materiali eccedenti come sottoprodotti destinati ad altri siti, dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal DPR 120/17 (dichiarazione di utilizzo - Allegato 6 ecc..) mentre la gestione degli

eventuali eccedenti come rifiuti destinati ad impianti autorizzati dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.152/06 e smi;

alla luce di tali considerazioni, non sono attesi impatti significativi dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico;

acque

non si prevedono effetti negativi significativi derivanti dal lavaggio dei pannelli, in considerazione dell'assenza di detergenti, detersivi o additivi dichiarata nel progetto;

si prende atto favorevolmente delle misure di prevenzione previste qualora durante gli scavi finalizzati alla realizzazione della linea elettrica interrata di connessione si possano verificare accumuli di acqua piovana o siano intercettate acque sotterranee;

considerato inoltre quanto riportato dal Proponente nei vari elaborati progettuali, al fine di minimizzare gli impatti, si raccomanda di:

- utilizzare, per il cantiere, mezzi e macchine operatrici a norma, sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
- dare tempestiva comunicazione ad Arpa, al Comune e agli altri Enti competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, qualora si verificassero sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti tali da determinare possibile contaminazione del suolo o delle acque sia nella fase di cantiere, che nella fase di esercizio;
- mantenere a disposizione materiale assorbente da utilizzarsi tempestivamente in casi di emergenze di sversamenti di sostanze pericolose;
- effettuare la pulizia dei pannelli con acqua o acqua demineralizzata, senza l'impiego di detersivi, detergenti, solventi, o altro, come dichiarato dal proponente stesso;
- evitare il ricorso a diserbanti durante gli interventi di manutenzione del verde;

il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, in relazione all'invarianza idraulica, ha espresso parere favorevole di compatibilità idraulica, valutato favorevolmente la realizzazione di volumi di compenso per rallentare il deflusso delle acque nel reticolo di competenza del Consorzio; si rimanda al ritenuto per alcune indicazioni contenute anche nel parere;

elettromagnetismo e inquinamento luminoso

in riferimento ai Campi Elettromagnetici prodotti dalle infrastrutture elettriche del campo fotovoltaico, dalle cabine utente, da quelle di consegna, dalle linee di connessione in MT alla linea MT esistente ed alla cabina primaria, non si segnalano elementi di criticità in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti (DPCM 8 luglio 2003);

rifiuti

si prende atto di quanto dichiarato dal proponente in sede di integrazioni relativamente ai trasformatori utilizzati nell'impianto in oggetto che non avranno un sistema di isolamento ad olio refrigerante, ma saranno in resina epossidica riducendo così il rischio di impatto ambientale sul suolo;

si ricorda che tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere, di esercizio e dismissione dovranno essere gestiti e smaltiti secondo la normativa vigente;

aspetti sanitari

è stato acquisito parere favorevole condizionato dell'AUSL in cui vengono indicati alcuni aspetti a cui porre attenzione riportati anche nel ritenuto;

traffico, ecosistemi e paesaggio

in considerazione della localizzazione dell'area di progetto si ritiene trascurabile l'effetto sul traffico e sulla viabilità esistente;

con riferimento alla componente paesaggio ed ecosistemi, considerato quanto indicato negli elaborati, si rimanda alle valutazioni e condizioni indicate nei paragrafi precedenti in merito alle fasce di mitigazione perimetrale indicate da Provincia di Reggio Emilia, Comune e Ausl;

rumore

si prende atto di quanto riportato nella valutazione di impatto acustico previsionale integrata e datata luglio 2024 a firma del Tecnico competente in acustica;

si raccomanda il rispetto, nella fase di cantiere, delle procedure previste per le attività rumorose temporanee dallo specifico Regolamento Comunale, se presente ed aggiornato, oppure dalla DGR 1197/2020, già citata nello studio;

fase di cantiere

si prende atto di quanto chiarito dal proponente che nella

relazione sulla cantierizzazione descrive l'organizzazione generale del cantiere e individua aree di deposito intermedio dei materiali con un'area impermeabilizzabile e dotata di sistemi di contenimento di sversamenti o sgocciolanti ed eventuali coperture in casi di rischio di dilavamento, un'area per eventuale stoccaggio di sostanze pericolose e/o eventuale ricovero e rifornimento mezzi, un'area di stoccaggio dei materiali provenienti dagli scavi e un'area di stoccaggio dei materiali utilizzati;

si raccomanda che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera: la bagnatura delle strade che verranno percorse dai mezzi di cantiere, il contenimento delle velocità di transito dei mezzi;

piano di monitoraggio ambientale - monitoraggio suolo e sottosuolo

si prende positivamente atto del monitoraggio biologico del suolo per le aree oggetto di intervento, secondo l'Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS); a tal proposito si chiede che al termine delle campagne di monitoraggio i risultati siano inviati all'Arpa territorialmente competente (Servizio SSA);

effetti cumulativi

si concorda con l'analisi del proponente circa l'assenza di impatti cumulativi significativi, data la distanza tra i due impianti e l'assenza, ad oggi, di concentrazione territoriale elevata di impianti della stessa tipologia;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.1284820 del 20 novembre 2024, sulla base della documentazione presentata e delle osservazioni e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;"

il progetto denominato "impianto fotovoltaico di potenza di picco totale pari a 11,98764 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica" localizzato nel comune di

Luzzara (RE) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. per la porzione interessata dalla tutela di PTCP art.50, ed in particolare per la porzione di terreno identificata catastalmente al Foglio 28 mappali 32, 35 e 23 (parte), che risulta avere la destinazione urbanistica "Aa.2 Ambiti agricoli di valore paesaggistico (Strutture insediative territoriali storiche non urbane)", dovrà essere osservata un'area di rispetto dal perimetro di villa Paralupi traslando verso nord i moduli fotovoltaici che insistono lungo via Maso fino alla carrareccia visibile nelle ortofoto voli 1954, IT 2000 e Quick Bird 2023 nonché nella base cartografica dell'elaborato 4.9; la mitigazione con carattere permanente, secondo lo schema tipo 2 proposto, potrà essere prevista lungo il perimetro est dell'area occupata dall'impianto o, in alternativa, lungo il tracciato della carraia che delimita il perimetro ovest dell'area tutelata dal PTCP e che collegava l'insediamento rurale Le Berne con strada Maso. Il proponente dovrà inviare apposita relazione in fase di presentazione del progetto ai fini dell'autorizzazione;

per una migliore definizione degli iter autorizzativi successivi si riportano le principali indicazioni fornite dagli Enti competenti in relazione alle autorizzazioni/pareri da rilasciare:

1. con riferimento alla localizzazione dell'impianto proposto dovrà essere verificata la piena compatibilità rispetto alle norme localizzative vigenti, con particolare riferimento alla DAL 125/2023 e agli adempimenti previsti nella recente DGR n. 963 del 22/04/2024 "Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola";
2. siano tenute in considerazione le prescrizioni del Consorzio di Bonifica di seguito riportate:
 - a. con riferimento alla realizzazione di volumi di compenso per rallentare il deflusso delle acque nel reticolo di competenza del Consorzio, la ripartizione delle zone di afflusso nelle casse deve rispettare la situazione ante operam, almeno in termini di superficie; anche gli scarichi devono

rispettare gli attuali recapiti (le due casse sud-est devono immettersi nel tombino esistente; la cassa a sud-ovest nel fosso stradale di via Maso);

- b. la rimozione della rete irrigua e scolante interna a lotto non deve pregiudicare diritti di terzi;
- c. in merito alle interferenze della linea elettrica in progetto con il canale di competenza di questo Consorzio (Dugale Fiamminghi), si chiede di fornire maggior dettaglio nell'ambito della progettazione esecutiva; comunque gli attraversamenti sono da eseguirsi esclusivamente in sub-alveo e con paline segnalatrici del tracciato mentre il parallelismo è da eseguirsi con quota cavidotto inferiore al fondo del canale; se posto ad una distanza inferiore a 5 metri è soggetto a concessione;
- d. la prevista interconnessione ed il parallelismo al canale demaniale Dugale Fiamminghi deve essere oggetto di concessione amministrativa onerosa ai sensi del RR 3/2010;

3. Come richiesto da AUSL:

- a. dovrà essere verificata l'idoneità e la fruibilità delle vie di accesso all'impianto in relazione al numero e relative dimensioni dei mezzi sia per la fase di realizzazione (cantiere) che per la fase di esercizio (pulizia pannelli, manutenzioni, sfalcio del verde);
- b. durante le fasi di realizzazione dell'intervento dovranno essere messe in campo tutte le azioni necessarie al fine di contenere l'emissione di polveri e altri inquinanti. Nello specifico i mezzi di trasporto dovranno essere dotati di idonea copertura dei cassoni (es. teli) in modo tale da ridurre eventuali dispersioni di polveri lungo il tragitto. Dovranno essere attuate corrette misure comportamentali, tramite anche l'adozione di specifiche procedure, relativamente alla pulizia delle ruote dei mezzi di trasporto, umidificazione superfici/macerie/terre di risulta, sospensione delle lavorazioni in condizioni di forte vento, circolazione a bassa velocità;
- c. negli interventi di mitigazione da realizzare al fine di ridurre l'impatto paesaggistico dovranno essere privilegiate piantumazioni di tipo autoctono a basso consumo di acqua privilegiando i

sempreverdi;

- d. per quanto concerne le aree ad inerbimento permanente e le fasce prative non sfalciate, si consiglia di effettuare periodici interventi di manutenzione al fine di scongiurare la proliferazione di animali infestanti quali, rettili e roditori, nonché incrementare la proliferazione dell'*Aedes Albopictus* ("Zanzara Tigre") per la quale la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto procedure e linee guida sulla lotta integrata, anche attraverso richiesta di specifiche ordinanze ai Comuni;
- e. in particolare dovrà essere relazionato, al fine di svolgere in sicurezza le attività lavorative presso il campo fotovoltaico, come vengono svolte tali attività e se siano presenti sistemi di controllo e/o se siano previsti sistemi di sicurezza che consentano la rotazione dei pannelli fotovoltaici in modo tale da posizionare gli stessi orizzontalmente rispetto al piano di campagna o ruotarli completamente dalla parte opposta (verticalmente) rispetto al transito dei mezzi impiegati per es. (es. pulizia e manutenzione, sfalcio del verde e simili. Sarà inoltre necessario esplicitare se le lavorazioni saranno svolte manualmente dai lavoratori o tramite mezzi meccanici e loro eventuali accessori;
- f. nelle attività di pulizia dei moduli fotovoltaici non dovranno essere impiegati detersivi, detergenti né solventi;
- g. dovrà essere segnalata la presenza di cavidotti interrati e sarà necessario provvedere alla loro protezione;
- h. si ricorda che durante le attività di cantiere i cumuli di stoccaggio delle terre da scavo dovranno avere $h_{max} = 3 \text{ mt}$;

nella sezione "pareri" nella banca dati delle valutazioni ambientali, sono consultabili i contributi degli enti contenenti indicazioni, da prendere in considerazione per la successiva fase autorizzativa;

si fa inoltre presente che dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni durante la fase di cantiere e di esercizio:

1. utilizzare, per il cantiere, mezzi e macchine operatrici a norma, sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
2. dare tempestiva comunicazione ad Arpae, al Comune e agli altri Enti competenti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, qualora si verificassero sversamenti accidentali di sostanze potenzialmente inquinanti tali da determinare possibile contaminazione del suolo o delle acque sia nella fase di cantiere, che nella fase di esercizio;
3. mantenere a disposizione materiale assorbente da utilizzarsi tempestivamente in casi di emergenze di sversamenti di sostanze pericolose;
4. effettuare la pulizia dei pannelli con acqua o acqua demineralizzata, senza l'impiego di detersivi, detergenti, solventi, o altro, come dichiarato dal proponente stesso;
5. evitare il ricorso a diserbanti durante gli interventi di manutenzione del verde;
6. nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le procedure previste per le attività rumorose temporanee dallo specifico Regolamento Comunale, se presente ed aggiornato, oppure dalla DGR 1197/2020;
7. al termine delle campagne di monitoraggio biologico del suolo per le aree oggetto di intervento, secondo l'Indice di Qualità Biologica del Suolo (QBS), i risultati siano inviati all'Arpae territorialmente competente (Servizio SSA);
8. tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere, di esercizio e dismissione dovranno essere gestiti e smaltiti secondo la normativa vigente;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “impianto fotovoltaico di potenza di picco totale pari a 11,98764 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica” localizzato nel comune di Luzzara (RE), proposto da Sole PV Solar 2 S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. per la porzione interessata dalla tutela di PTCP art.50, ed in particolare per la porzione di terreno identificata catastalmente al Foglio 28 mappali 32, 35 e 23 (parte), che risulta avere la destinazione urbanistica “Aa.2 Ambiti agricoli di valore paesaggistico (Strutture insediative territoriali storiche non urbane)”, dovrà essere osservata un'area di rispetto dal perimetro di villa Paralupi traslando verso nord i moduli fotovoltaici che insistono lungo via Maso fino alla carrareccia visibile nelle ortofoto voli 1954, IT 2000 e Quick Bird 2023 nonché nella base cartografica dell'elaborato 4.9; la mitigazione con carattere permanente, secondo lo schema tipo 2 proposto, potrà essere prevista lungo il perimetro est dell'area occupata dall'impianto o, in alternativa, lungo il tracciato della carraia che delimita il perimetro ovest dell'area tutelata dal

PTCP e che collegava l'insediamento rurale Le Berne con strada Maso. Il proponente dovrà inviare apposita relazione in fase di presentazione del progetto ai fini dell'autorizzazione;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto dovrà essere effettuata dal comune di Luzzara;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpa SAC di Reggio Emilia e all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: [Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali \(art.28 del d.lgs.152/2006\) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it). L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la

- concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Sole PV Solar 2 S.r.l., al Comune di Luzzara, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia-Servizio Igiene e sanità pubblica, all'ARPAE di Reggio Emilia, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra PO, SUAP Unione dei comuni della Bassa Reggiana e Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;
 - h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
 - i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
 - j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI